

COMUNE DI CASCIA

STATUTO

(Approvato con D.C.C. n. 19 del 27.03.2001).

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Autonomia comunale

1. Il comune di Cascia fa parte del sistema delle autonomie locali della Comunità Europea, della Repubblica Italiana, della Regione dell'Umbria, della Provincia di Perugia e della Comunità Montana Valnerina.

2. Il comune di Cascia è un ente autonomo nell'ambito dei principi e nei limiti fissati dalla costituzione, secondo le leggi statali e regionali e secondo il presente statuto.

3. Il comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite e delegate.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il comune di Cascia è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori del capoluogo e delle frazioni di: Atri, Avendita, Buda, Castel San Giovanni, Castel Santa Maria, Cerasola, Chiavano, Civita, Colforcella, Collegiacone, Colle Santo Stefano, Colmotino, Coronella, Fogliano, Fustagna, Giappiedi, Logna, Maltignano, Manigi, Ocosce, Onelli, Opagna, Palmaiolo, Piandoli, Poggioprincaso, Puro, Roccaporena, Santa Anatolia, San Giorgio, Santa Trinita, Sciedi, Serviglio, Tazzo, Trognano, Valdonica, Villa San Silvestro.

2. Il territorio del comune confina con i comuni di: Norcia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo e Cerreto di Spoleto in provincia di Perugia; Leonessa e Cittareale in provincia di Rieti.

3. Il capoluogo e la sede degli organi istituzionali sono siti a Cascia. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in piazza Aldo Moro, n. 3.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

5. Il comune ha uno stemma «d'azzurro, ad una donna al naturale, vestita d'argento e coronata all'antica, d'oro con le braccia tese, tenente con la destra un giglio fiorito di tre, al naturale, con la sinistra una serpe ondeggiante in palo con la testa rivoltata».

6. Il gonfalone è rappresentato da un drappo raffigurante la medesima immagine dello stemma.

7. L'uso del gonfalone e la riproduzione dello stemma sono consentiti previa autorizzazione del sindaco, sentita la giunta.

Art. 3

Finalità generali

1. Il comune rappresenta la comunità di Cascia, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico e sociale, e favorisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche regionali, provinciali, comprensoriali e locali,

indirizzandola verso obiettivi di progresso civile e democratico, nel rispetto dei valori costituzionali.

2. Realizza le proprie finalità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Coopera con la comunità internazionale, con gli organi costituzionali dello Stato, della Regione, della Provincia, della Comunità Montana e con tutti gli altri soggetti pubblici e privati, che possano contribuire al raggiungimento delle proprie finalità, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.

4. Ispira la propria azione agli ideali di pace e di integrazione tra i popoli e, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza e il rapporto tra le diverse culture.

5. Persegue le finalità della «Carta europea dell'autonomia locale» e opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti territoriali di altri paesi.

Art. 4

Valorizzazione del patrimonio religioso

1. Il comune riconosce e valorizza il patrimonio religioso legato in particolare al culto plurisecolare della propria concittadina Santa Rita da Cascia.

2. Promuove, altresì, ogni iniziativa di diffusione del messaggio di Santa Rita, improntato ai valori della pace e dell'amore fra i popoli.

Art. 5

Tutela del patrimonio culturale e naturale

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale nella sua espressione di lingua, costumi e tradizioni locali.

2. Riconosce e valorizza con idonee iniziative le molteplici caratteristiche ambientali del proprio territorio.

3. Promuove la salvaguardia del patrimonio naturale con una politica ecologica volta ad assicurare una migliore qualità della vita. Promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità

4. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico e boschivo, garantendone il godimento da parte della collettività, anche in collaborazione con altri enti e associazioni.

Art. 6

Promozione dello sport e del tempo libero

1. Il comune riconosce nell'attività culturale e ricreativa, nella pratica sportiva, nell'impiego del tempo libero, momenti essenziali e autonomi della formazione e dell'esplicazione della persona umana.

2. Assicura l'accesso ai cittadini, singoli o associati, alle strutture e agli impianti comunali, le cui modalità di utilizzo saranno disciplinate da apposito regolamento.

3. Può affidare ad associazioni o cooperative la gestione di impianti e di servizi pubblici, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 7

Centralità dell'uomo, tutela della famiglia e dei soggetti deboli

1. Il comune promuove e coordina i servizi di assistenza sociale, prestati anche dagli enti socio-sanitari-educativi, e dagli altri enti istituzionali preposti, nonché dalle associazioni del tempo libero e del volontariato, secondo programmi di intervento armonici con le disposizioni normative in materia, al fine di favorire il reinserimento nel tessuto economico e sociale dei soggetti deboli. Il comune si impegna a realizzare l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. Il comune, in ogni sua azione politico-amministrativa, mira a garantire sia la centralità dell'uomo, obiettivo primario dell'attività amministrativa, sia la dignità del cittadino in ogni sua espressione, singola o associata. Ispira, inoltre, la sua azione al principio di rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui.

3. Il comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, impegnandosi per l'adozione di provvedimenti finanziari, fiscali ed economici utili a realizzare un sistema tariffario che tenga conto del quoziente familiare e che preveda agevolazioni per le famiglie numerose;
- b) tutela del diritto alla maternità e valorizzazione della sua funzione sociale, valorizzazione sociale della paternità; sostegno alla corresponsabilità dei genitori nella cura e nell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; riconoscimento dei diritti dei minori; garanzia al diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- c) favorire la permanenza dei soggetti deboli nella realtà familiare, prevedendo aiuti, anche economici, a favore delle famiglie che volontariamente si prendano cura di propri membri in condizioni personali di disagio e di svantaggio fisico o psichico.

Art. 8

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 9

Pianificazione territoriale

1. Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali: valorizza iniziative e risorse pubbliche e private, miranti all'incentivazione degli insediamenti turistico-ricettivi.

2. Al fine di assicurare il diritto all'abitazione, favorisce piani di sviluppo dell'edilizia residenziale, nel rispetto dei valori ambientalistici.

3. Adotta con propri provvedimenti, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, il Piano urbanistico regionale e provinciale, l'idoneo strumento urbanistico per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture locali.

4. Predisporre, in collaborazione con gli enti competenti, idonei strumenti di prevenzione sismica e di pronto intervento per far fronte alle necessità emergenti, in occasione di pubbliche calamità.

5. Il comune promuove e adotta iniziative tendenti a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare. Concorre, inoltre, al mantenimento e al recupero dei numerosi insediamenti abitativi minori, presenti nel territorio, antiche testimonianze della civiltà contadina.

Art. 10

Attività produttive e sviluppo economico

1. Il comune promuove e adotta iniziative tendenti a realizzare il maggiore sviluppo economico possibile e una condizione di piena occupazione per impedire lo spopolamento del proprio territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare.

2. Favorisce lo sviluppo di ogni forma di attività produttiva. Particolare attenzione riserva all'agricoltura e alla zootecnia, adottando adeguate politiche d'intervento, di promozione e di sostegno per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori dell'impresa diretto-coltivatrice, singola o associata, programmate anche d'intesa con le categorie sindacali di settore.

3. Coordina le attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici della zona, sia agro-alimentari sia artistico-artigianali.

4. Sviluppa e promuove, in armonia con le bellezze naturali del proprio territorio, le attività turistiche e agrituristiche, predisponendo, in conformità a quanto previsto dalla legge, l'ordinata espansione degli appositi servizi, delle attrezzature e dell'attività alberghiera, privilegiando ogni iniziativa tesa all'incremento del flusso turistico.

5. Promuove, anche d'intesa con altri enti, lo sviluppo delle vie di comunicazione e, per quanto di sua competenza, provvede alla loro regolamentazione. Previa autorizzazione delle competenti autorità, può gestire l'organizzazione del trasporto pubblico.

Art. 11

Partecipazione

1. Favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla programmazione dell'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

2. Assicura a tutti l'informazione sulla propria attività, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

3. Stabilisce le modalità di partecipazione degli interessati ai procedimenti e l'accesso agli atti del comune, secondo i criteri dettati dalla legge.

Art. 12

Albo pretorio

1. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti e avvisi, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'adeguata informazione sulle attività del comune, il consiglio può prevedere ulteriori e idonee forme di pubblicità, anche telematiche.

Art. 13

Albo delle associazioni

1. Il comune istituisce apposito albo in cui sono iscritti i gruppi e le associazioni operanti nel territorio comunale.

2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'albo sono regolate da apposito regolamento.

3. Possono accedere a contributi o agevolazioni comunali soltanto i soggetti di cui al primo comma, regolarmente iscritti al suddetto albo.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Art. 14

Norme generali

1. Gli organi del comune sono il sindaco, la giunta e il consiglio.

2. Al regolamento è demandata la disciplina delle forme di corretta propaganda elettorale, conformemente ai principi democratici sanciti dalla legge, dalle tradizioni storico-culturali di Cascia e nel rispetto dell'ambiente. Il regolamento disciplina, inoltre, la pubblicità delle spese elettorali affrontate dai candidati alle cariche elettive.

Capo II

Il consiglio comunale

Art. 15

Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data della proclamazione degli eletti, sono presentate al consiglio comunale, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

4. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

6. Tutta l'attività del consiglio è finalizzata ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità della cosa pubblica attraverso l'applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza e legalità.

7. Adempie alle funzioni specifiche, demandate dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto.

8. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

9. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia normativa, organizzativa e funzionale.

10. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo e, dopo l'indizione dei comizi elettorali, si limita ad adottare atti urgenti e improrogabili.

11. Il consiglio può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, concorrendo con la stessa alle spese necessarie. Il consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 16

Funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo

1. Il consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo il metodo della programmazione e i principi affermati nel presente statuto, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.

2. Il consiglio comunale può esprimere direttive per l'adozione, da parte della giunta, di quei provvedimenti che il revisore dei conti abbia individuato come necessari a una migliore amministrazione e gestione dell'ente.

3. Il consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 17

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco, che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori. Fino all'elezione del sindaco e in caso di dimissioni o decadenza dello stesso, la convocazione e la presidenza del consiglio sono effettuate dal consigliere anziano.

3. Il consiglio comunale è convocato su iniziativa del sindaco, della giunta comunale o di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso, il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme vigenti.

5. Le decisioni sono prese, salvo quanto non è prevista una maggioranza qualificata, dalla maggioranza dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle non sono calcolate nel numero totale dei voti validi.

6. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui, secondo la legge e il regolamento, devono essere segrete.

7. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

8. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito per la riunione. Le sedute straordinarie devono essere convocate almeno tre giorni liberi prima, non computando negli stessi i giorni festivi.

9. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

11. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

12. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati nell'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 18

Nomina dei rappresentanti

1. Il consiglio formula, a maggioranza assoluta, gli indirizzi in base ai quali il sindaco procede, nei termini di legge, alla nomina dei rappresentanti comunali presso enti, aziende o istituzioni. Nei casi previsti dalla legge, il consiglio comunale provvede direttamente alla nomina dei propri rappresentanti, con la

medesima maggioranza. In ogni caso, i rappresentanti comunali devono essere scelti in base al principio della competenza e senza discriminazione di sesso.

2. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dal comune, sono nominati sulla base di un documento programmatico comprendente gli obiettivi da raggiungere.

3. I rappresentanti comunali in enti, aziende o istituzioni riferiscono annualmente al consiglio comunale sulla loro attività e sugli obiettivi raggiunti.

Art. 19

Poteri e compiti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali sono scelti dall'intera comunità, alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica, lo status e i poteri dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal consiglio, nelle forme previste dal regolamento.

3. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successivi.

4. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere eletto con la maggiore cifra elettorale individuale, con esclusione del sindaco eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

5. I consiglieri possono costituirsi in gruppi politici secondo le norme del regolamento.

6. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per l'esame preliminare dei propri atti, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le commissioni consiliari di cui al comma precedente sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. La delibera di istituzione è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La nomina dei componenti le commissioni è di competenza del sindaco, salvo le eccezioni previste dalla legge e dallo statuto. I commissari al loro interno scelgono il presidente e il vicepresidente.

4. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione e assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

5. Il regolamento stabilisce le modalità di audizione di esperti esterni e di soggetti istituzionali o sociali.

6. I commissari che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono sostituiti.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale.

2. Ai gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno due consiglieri, è messo a disposizione, per le proprie riunioni, un locale dotato delle comuni attrezzature d'ufficio.

Capo III

La giunta comunale

Art 22

La giunta comunale

1. La giunta esercita collegialmente le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, ispirandosi a principi di efficienza e trasparenza, secondo le modalità di funzionamento previste dal regolamento.

2. E' composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori fino a cinque. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

3. Il sindaco, prima della seduta di insediamento del consiglio comunale, nomina i componenti della giunta, tra cui sceglie il vicesindaco. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, come anche pubblicato all'albo pretorio.

4. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti, sono regolate dalla legge e dal regolamento.

5. Il sindaco, con atto motivato, revoca gli assessori e contestualmente nomina i successori.

Art.23

L'assessore esterno

1. Il sindaco può scegliere gli assessori anche al di fuori del consiglio comunale, purché fra persone che, dotate dei requisiti di eleggibilità, abbiano documentate competenze ed esperienze tecniche, amministrative o professionali.

2. L'assessore esterno può partecipare al consiglio e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto; la sua presenza non è computata ai fini della determinazione del numero legale.

3. L'assessore esterno può essere nominato vicesindaco, ma, in tale caso, non può presiedere il consiglio comunale.

Art. 24

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti, secondo il disposto dell'art. 107, commi 1 e 2, del decreto legislativo 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento.

3. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune per l'attuazione delle proprie competenze, degli indirizzi generali di governo, nonché di tutti gli atti fondamentali approvati dal consiglio, con provvedimenti deliberativi generali nei quali si indica lo scopo, gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri a cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle loro competenze gestionali ed esecutive, nel rispetto delle modalità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. La giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del consiglio, con proposte redatte e istruite formalmente per la realizzazione del programma di governo e per l'adozione di atti di sua competenza.

Art 25

Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, secondo le modalità di funzionamento previste dal regolamento.

2. Le riunioni della giunta comunale non sono pubbliche.

3. Il sindaco può disporre che alle riunioni della giunta siano presenti, con funzioni consultive, i funzionari del comune, o, se del caso, altri soggetti istituzionali o sociali, nonché esperti esterni.

4. La posizione giuridica, lo status, i poteri, le dimissioni, la cessazione, le incompatibilità e gli adempimenti dei componenti la giunta sono regolate dalla legge e dal regolamento.

Capo IV
Il sindaco
Art 26

Competenze del sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica..

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. In qualità di presidente del consiglio comunale è l'interprete ufficiale delle linee di indirizzo politico amministrativo espresse. Fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori del consiglio secondo le modalità previste dal regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

4. In qualità di presidente della giunta comunale provvede ad esprimerne l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando, anche attraverso l'istituto della delega, l'attività degli assessori per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel documento programmatico. Nomina in conformità a quanto previsto dallo statuto i rappresentanti comunali entro i termini di legge.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti con il concorso e la collaborazione degli assessori e con l'assistenza del segretario comunale, prestata secondo le sue direttive. A tal fine nomina i responsabili dei servizi, ne può disporre i trasferimenti interni e assegna gli incarichi di collaborazione esterna.

6. In qualità di ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti dal comune secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

7. Il sindaco garantisce il regolare svolgimento delle funzioni del consiglio e della giunta, tutela i diritti dei consiglieri e dei componenti la giunta, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Annualmente riferisce al consiglio sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del programma di governo.

8. Convoca i comizi per il referendum previsto dall'art. 37.

Art. 27

Rappresentanza e coordinamento

1. Il sindaco rappresenta il comune negli organi di consorzi con possibilità di delega di tale funzione.

2. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, coordinamento e attuazione degli accordi di programma, secondo quanto stabilito dal presente statuto.

3. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 28

Il vicesindaco

1. Nella prima seduta successiva all'elezione, il sindaco comunica al consiglio la nomina della giunta, indicando l'assessore delegato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento nelle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. L'assessore assume la carica di vicesindaco.
3. Nel caso di contemporanea assenza o di impedimento del sindaco e del vicesindaco o di vacanza nella carica di sindaco, esercita le funzioni l'assessore più anziano d'età.

Art. 29

Poteri d'ordinanza

1. Il sindaco, come ufficiale di governo, emana ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale, per prevenire ed eliminare pericoli e incolumità dei cittadini.
2. Le ordinanze di cui al comma precedente devono essere motivate e vengono adottate nel rispetto dei principi generali e con l'osservanza delle disposizioni sul procedimento amministrativo.
3. In caso di assenza o di impedimento del sindaco, il vicesindaco o, in sua assenza, l'assessore anziano, esercita il potere relativo alle funzioni del presente articolo.
4. Le forme di pubblicità delle ordinanze e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono definiti dallo statuto e dal regolamento.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Modalità di partecipazione

Art. 30

Valorizzazione del pluralismo locale

1. Il comune promuove in ogni modo la partecipazione democratica dei cittadini all'amministrazione.
2. Valorizza le comunanze agrarie, le associazioni del volontariato, le cooperative e ogni altra forma di aggregazione democratica dei cittadini. Promuove la formazione di organismi di partecipazione anche su base di frazione, garantendone la consultazione in occasione di atti fondamentali o di specifico interesse e prevedendo adeguati interventi in loro favore.

Art. 31

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a loro istanza, registra le associazioni che operano nel territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 32

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso

l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.

Art. 33

Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può anche mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 34

Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, come pure per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 35

Consultazioni popolari

1. Per lo svolgimento di attività sociali, sportive e ricreative e per l'effettuazione di riunioni e assemblee promosse dai cittadini o da gruppi, l'amministrazione comunale mette a disposizione, nei limiti delle disponibilità, strutture e spazi idonei, definendone, sulla base di apposito regolamento, le condizioni e le modalità d'uso e prevedendo l'eventuale concorso degli interessati alle spese.

2. L'amministrazione comunale o i soggetti interessati possono convocare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti, e di ogni altra categoria sociale e politica per discutere problemi, formare commissioni, esaminare proposte e programmi, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi del comune.

3. La consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini non elettori, purché abbiano compiuto i 16 anni.

4. Il consiglio o la giunta, secondo le rispettive competenze, devono dar conto, in sede di adozione degli atti, dei risultati delle consultazioni.

Art. 36

Petizioni, istanze e proposte

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva, secondo la forma della petizione.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono state rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al sindaco, il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.

7. L'istanza, diretta a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, può essere presentata al comune da tutti i cittadini, singoli o associati. Il sindaco esamina l'istanza non oltre 30 giorni dalla sua presentazione e, qualora l'oggetto riguardi materie di competenza del consiglio comunale, ne trasmette copia ai capigruppo consiliari; in tale caso o anche se l'istanza riguarda materie di competenza della giunta, il sindaco può provvedere all'iscrizione di essa all'ordine del giorno delle rispettive adunanze, non oltre trenta giorni dalla sua ricezione. Nel caso in cui l'istanza non sia trasmessa al consiglio o alla giunta, il sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla ricezione, utilizzando le forme di pubblicità che riterrà più idonee per garantire che al soggetto proponente giunga la risposta. Ulteriori modalità di svolgimento della procedura sono disciplinate nel regolamento.

8. Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 300 avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili di servizio interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.

9. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 37

Referendum consultivo

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che siano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Il referendum consultivo può essere indetto anche con deliberazione del consiglio comunale, approvata a maggioranza dei componenti assegnati.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamenti comunali;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

4. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento a cui si riferisce l'oggetto della consultazione.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 4.

7. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale sono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

8. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta del consiglio comunale.

11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 38

Diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

1. Il comune adegua la propria organizzazione e la disciplina del proprio personale alle previsioni della legge statale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

2. Per ciascun tipo di procedimento, il regolamento stabilisce l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e i tempi in cui questa deve condursi.

3. L'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'amministrazione è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 39

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale.

3. L'affissione è curata dal segretario comunale, che si avvale di un messo, e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti con destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

6. Per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 40

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il comune assicura la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione degli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, salvo i casi espressamente esclusi dal regolamento.

2. Le modalità della partecipazione sono stabilite, in armonia con le previsioni di legge, da apposito regolamento.

Capo II
Difensore civico
Art. 41

Il difensore civico. Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia stato scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia, a scrutinio segreto e a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale, che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti per legge.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, il segretario comunale, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.

Art. 42

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 43

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127, comma 1, del d.lgs. 267/2000, secondo le modalità previste dall'art. 127, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 44

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico, nell'esercizio del suo mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli, inoltre, può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può inoltre invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. È facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a., di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 45

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può inoltre indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco, affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 46

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Capo I

Struttura amministrativa

Art. 47

Principi e criteri organizzativi

1. Il comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L'esercizio della rappresentanza del comune negli atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal sindaco al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del comune.

8. La giunta comunale, nell'interesse generale del comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 48

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire al segretario comunale competenze e funzioni gestionali su specifiche materie.

5. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 504/92.

Art. 49

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del sindaco.

Art. 50

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 51

Direttore generale

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.

3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario del comune, previo parere della giunta comunale.

4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione del comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 52

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro

annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.

Art. 53

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo II

La responsabilità

Art. 54

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, difatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono fare denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 55

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che,

nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 56

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 57

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 58

Servizi pubblici comunali

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 59

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura

del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

5. Il comune può delegare alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza, quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione economica ed efficiente.

Art. 60

Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 61

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in Possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso salvo i casi previsti dal T.u. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.

6. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 62

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità

giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 63

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare, a maggioranza dei due terzi, la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 64

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65

Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 12 del presente statuto.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 66

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall'art. 17, comma 9, della legge n. 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITÀ E CONTRATTI

Art. 67

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La copertura finanziaria degli oneri connessi all'esercizio di funzioni delegate o trasferite al comune da altri enti, è assicurata da questi ultimi.

Art. 68

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 69

Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 70

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 71

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 72

Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. L'attività contrattuale del comune è regolata dalla legge, dalla normativa della comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano e dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed è caratterizzata dal principio della trasparenza.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

4. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 73**Revisore dei conti**

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a candidati, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto dei bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 74**Tesoreria**

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro 7 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 75**Controllo economico della gestione**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore dei conti.
3. Ove si preveda un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza e della gestione dei residui, la giunta propone al consiglio, secondo le modalità stabilite dalla legge, le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VII**DISPOSIZIONI DIVERSE****Art. 76****Delega di funzioni alla comunità montana**

1. Il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla comunità montana l'esercizio di funzioni del comune.
2. Il comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 77**Pareri obbligatori**

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 214 sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il comune può prescindere dal parere.

TITOLO VIII**NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 78****Modificazioni e abrogazione dello statuto**

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per la sua approvazione.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto in sostituzione del precedente, in vigore.

3. Nessuna iniziativa per la revisione, totale o parziale, dello statuto può essere adottata, se non siano trascorsi almeno 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto, salvo gli adeguamenti obbligatori di legge.

4. L'iniziativa di revisione o di abrogazione, una volta respinta, non può essere riproposta al consiglio, nel corso del medesimo mandato amministrativo, se non sono trascorsi almeno due anni.

5. Lo statuto entra in vigore, anche nel caso di modifiche, solo dopo aver ottemperato a tutti gli adempimenti di legge.

Art. 79**Regolamenti**

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello relativo alla disciplina dei contratti, sono deliberati entro 24 mesi dall'approvazione del regolamento interno del consiglio comunale.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti nei precedenti commi, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto.

4. L'approvazione e le successive modificazioni regolamentari devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Tutti i regolamenti comunali, esperiti i controlli previsti dalla legge, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.